

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

171.

SITZUNG

21-1-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 125:

« Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine »

pag. 3

Disegno di legge n. 135:

« Concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole »

pag. 10

Disegno di legge n. 139:

« Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali »

pag. 13

Disegno di legge n. 137:

« Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali »

pag. 17

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 125:

« Bestimmungen für die Organisation und Maßnahmen für den Betrieb von Hagelabwehrgenossenschaften »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 135:

« Gewährung von Beiträgen zum Erwerb landwirtschaftlicher Maschinen »

Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 139:

« Grundstücksenteignung aus Gemeinnützigkeitsgründen zur Förderung der Baumschulen »

Seite 13

Gesetzentwurf Nr. 137:

« Krediterleichterungen zur Förderung der Errichtung von Lagerhäusern »

Seite 17

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 15.1.1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico che è stata restituita, munita del visto del Commissario del Governo, la legge regionale concernente l'« autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1964 ». Sono stati presentati i seguenti disegni di legge: n. 163 « Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica » (cons. Benedikter, Brugger, Magnago e altri); n. 164 « Modifiche alla legge regionale 1.7.1963, n. 17, contenente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche » (presentato dalla Giunta). E' stata, inoltre,

presentata un'interpellanza dal cons. Benedikter al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alla previdenza sociale e sanità sugli intendimenti della Giunta per por fine ai danni derivanti ai lavoratori agricoli dall'applicazione della L.R. 7.12.1962, n. 23.

Riprendiamo la discussione del *disegno di legge n. 125*: « **Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine** ».

Eravamo rimasti all'art. 3. La Giunta propone un nuovo emendamento al V° comma: dopo le parole « determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati », mettere « in proporzione alla superficie consorziata, in base a criteri di regressività e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento della presente legge ». La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Il concetto dell'emendamento è questo: i consorziati devono avere un minimo di voti; questo numero non aumenta proporzionalmente alla superficie, ma viene introdotto il concetto della forma regressiva. Per esempio: uno che ha un ettaro di proprietà ha un voto; uno che ha tre ettari, non ha conseguentemente tre voti, ma meno di tre. La Giunta ritiene, quindi, valida l'osservazione fatta dal cons.

Nardin di non rapportare aritmeticamente i voti alla superficie posseduta, ma di introdurre una contrazione. La proposta della Giunta è di lasciare alla libertà dei singoli consorzi di fissare nei rispettivi statuti il numero dei voti da attribuire a ciascun consorziato, ma di stabilire il principio della regressività, che sarà fissato nel regolamento della legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Il problema, così come proposto dall'Assessore, fa sorgere diverse questioni. L'Assessore dice di lasciare ai singoli consorzi la libertà di prevedere la regolamentazione di questa materia attraverso i loro statuti. Ma io gli chiedo: quando le assemblee saranno riunite per la prima volta, quale sarà la forma di votazione che verrà adottata? Non mi è quindi chiara la forma di votazione fin dalle prime riunioni di queste assemblee consorziali. La forma che viene proposta, di introdurre cioè il criterio della regressività, può limitare e contemperare al tempo stesso. Però a me sembra, questa, una anomalia che cercherò ora di spiegare. Il criterio rimane sempre basato sulla superficie: chi ha più terra, ha sempre un maggior numero di voti. Ma, che cosa può accadere? In un consorzio, per esempio, uno è proprietario di 5 ettari di terreno arativo; io sono proprietario di due ettari coltivati a frutteto; avrò meno voti, perchè ho meno superficie. Pur tuttavia, il valore della mia proprietà supera abbondantemente il valore di quella arativa. Noi, attraverso gli emendamenti presentati, abbiamo proposto il principio della superficie. Ora noi, con l'emendamento che viene proposto dalla Giunta, ci troviamo dinanzi alla anomalia che un proprietario di una estesa superficie abbia ad avere più voti di un altro che possiede una superficie minore, ma di maggiore valore. Mi

pare, quindi, che ancora con questo emendamento non si realizzi *l'optimum* che sarebbe auspicabile a questo riguardo. Io avrei un argomento a favore della mia tesi: il codice civile, titolo VI, all'art. 2532, recita: « Assemblea. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni ». Questo dice il codice civile.

Ora; prescindiamo dalle forme, ma la sostanza è questa: questi consorzi abbligatori sono delle vere e proprie imprese a scopo mutualistico. E perchè, allora, non applicare ad essi, per analogia, l'art. 2532 del codice civile, che contiene una sola eccezione che riguarda le persone giuridiche, alle quali viene assegnato un maggior numero di voti, che comunque non devono superare i cinque? Io, in questa legge, applicherei questa norma del codice civile. Bisognerebbe trovare la maniera di prevedere, attraverso questo articolo, questa particolare forma di diritto. Era, questo, un argomento che volevo portare a sostegno della mia tesi, pur non nascondendomi che altrettanti argomenti possono essere portati a sostegno della tesi opposta o diversa. Faccio, comunque, presente che ancorare tutto alla superficie può portare fuori strada; può portare, cioè, a delle chiare ingiustizie all'interno dei consorzi. Io continuo, quindi, a propendere verso la soluzione che tenda a assicurare un voto ad ogni consorziato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Pur rendendomi conto dei motivi portati da Nardin a sostegno della sua impostazione, debbo dire che io dissento da lui perchè qualche parte deve essere pur lasciata libera, non solo come riconoscimento

della proprietà, ma anche degli oneri che ne derivano. Confesso che non ho afferrato con molta chiarezza il congegno del sistema regressivo esposto dall'Assessore; io però propendo per questa soluzione, per quanto mi riesce di intravedere, perchè mi sembra di vedere una necessità: se, cioè, noi assegnamo a ciascun consorziato un voto potrebbe darsi che una inevitabile forma di egoismo finisca col portare a un affievolirsi dell'iniziativa alla difesa attiva. La cosa viene rimessa al regolamento della Giunta, che detterà le norme alle quali i consorzi sul piano pratico devono attenersi. Io perciò, dichiaro il mio voto favorevole alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): E' difficile, come ha affermato il cons. Nardin, trovare una formula perfetta di divisione fra diritti e oneri. Noi ci siamo fermati a lungo a studiare una formula che cerchi di salvare quanto il cons. Nardin ha affermato e quanto affermato dal cons. Corsini.

Ho letti vari commenti relativi a questo capitolo, ma la formula che più si avvicina a principi di giustizia mi sembra ancora quella proposta dalla Giunta. Il cons. Nardin ha fatto giustamente rilevare che il terreno più redditizio, anche se di superficie inferiore, dovrebbe avere una particolare considerazione. E siamo d'accordo; ma è appunto per questo che si lascia ai consorzi la libertà di darsi uno statuto più possibile consono alle reali esigenze di ciascun luogo. La Giunta, quindi, dà delle direttive: rispettare la superficie, ma introdurre il principio di regressione. L'esame di confronto che il cons. Nardin fa con le società di altro tipo, non credo si adatti a questo

particolare tipo nostro di provvedimento; mi pare, anzi, che se riferimenti dovessero essere fatti, essi dovrebbero essere fatti con le leggi di bonifica, nelle quali è appunto previsto il principio che viene proposto dalla Giunta. Questo mi pare un concetto giusto, al quale leghiamo la Giunta per il regolamento, e i consorzi per gli statuti. Noi pensiamo che, siccome sono i consorzi a pagare, devono essi avere il diritto a darsi un ordinamento. Per quanto, poi, riguarda la prima assemblea, nella legge è detto che la Giunta regionale darà le: opportune direttive; e in quelle essa dirà come si dovrà procedere. Pertanto, come Giunta, penso che sia difficile trovare una diversa formulazione che rispetti l'autonomia dei consorzi e nello stesso tempo dia la possibilità di impartire loro delle direttive in modo che essi abbiano a funzionare bene.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 3 così emendato: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 4

Il decreto del Presidente della Giunta regionale che approva la costituzione del consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in assemblea generale dal Sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'Albo comunale per almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il decreto della Giunta regionale è esecutivo.

L'Assemblea generale, sotto la Presidenza del Sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del consorzio e ad eleggere, a maggio-

ranza di voti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

In seno al Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri eleggeranno il Presidente e il Vice Presidente.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà del reddito dominicale dei terreni consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Al 5° comma viene proposto un emendamento della Giunta, che propone la dizione « oltre la metà della superficie », in luogo di « oltre la metà del reddito dominicale ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Votiamo ora l'art. 4 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Le spese del consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati secondo le norme previste dallo Statuto.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore ed è versato al consorzio.

C'è un emendamento della Giunta al 1° comma, che propone di aggiungere, dopo la parola « statuto », « con riferimento alla superficie consorziata e ai prodotti che formano oggetto del rischio ».

La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): In questo emendamento aggiuntivo, viene confermato il concetto che all'onere deve derivare un beneficio.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento della Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 5 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto e può essere prorogato.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati in conformità di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2.

Per la cessazione che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge per la costituzione del consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicata nell'articolo menzionato.

E' posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Il consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazioni).

La difesa contro la grandine ed altre eventuali avversità atmosferiche saranno effettuate con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osser-

vanza delle eventuali norme emanate dai competenti organi regionali, dalla Federazione di consorzi di cui al successivo art. 8.

E' posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organizzativo e sia tecnico, i consorzi possono raggrupparsi in Federazioni provinciali di consorzi. Nel consiglio di amministrazione di queste ultime ogni consorzio è rappresentato pariteticamente. Fra i componenti del Consiglio vengono eletti il presidente, il vicepresidente e tutte le altre cariche sociali.

E' posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

I consorzi costituiti e funzionanti di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alle disposizioni della stessa.

E' posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei consorzi previsti dalla presente legge un contributo fino al 50% delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro la grandine.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo fino al 50% delle spese necessarie per il funzionamento delle Federazioni provinciali.

La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Il cons. Corsini aveva preannunciato un emendamento, con il quale egli chiedeva che si cancellasse la parola « fino al 50% » e si sostituisse con la dizione « del 50% ».

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento dal consigliere Corsini: sostituire le parole « fino al » con « del ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per una brevissima illustrazione e per dire che in discussione generale, in seguito a un mio intervento su questo argomento, era apparsa la volontà della Giunta di accettare un tale emendamento. Volevo dire, in particolare, che esso mi pare giustificato, soprattutto sul piano psicologico, perchè, in fase di prima sperimentazione, è bene che i consorziati vengano incoraggiati e soprattutto sappiano con esattezza quanto ricevono. Vale a dire che possono contare su un contributo fisso. L'Assessore faceva presente la difficoltà che, non potendosi prevedere in anticipo la spesa a cui si va incontro, ci si può trovare un anno di fronte a un onere di un milione e l'anno successivo a una spesa di 50 milioni.

Io personalmente non penso che si possano verificare oscillazioni così notevoli; del resto ogni anno si fanno delle variazioni di bilancio per talune nostre leggi. Vorrei poi anche suggerire che le somme non spese in un anno vengano accantonate per l'anno successivo.

Questo emendamento ha sostanzialmente lo scopo di ripristinare l'entusiasmo in quelle zone, come ad esempio la Valsugana, dove a un primo tentativo di iniziative in questo campo, è subentrato un certo senso di sfiducia.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei a questo punto risollevere un problema che, se la memoria non mi inganna, ho già trattato in sede di commissione: quello della fornitura diretta dei mezzi. Se la Giunta e i proponenti l'emendamento fossero d'accordo su quanto verrà esponendo, proporrei la elaborazione di un nuovo emendamento per consentire alla Giunta di provvedere direttamente alla fornitura dei razzi; e ciò perchè mi pare impossibile che non ci sia una convenienza economica nel fare degli acquisti collettivi. Ora la legge, così com'è, non fa che codificare la situazione attuale. Ma quale è il costo di questi razzi? E in tutta la Regione quanti sono? Forse qualche diecina di migliaia. Allora penso che la Regione potrebbe fare degli acquisti in proprio: fa un appalto, fa una gara per la fornitura di questi mezzi, per un quantitativo minimo e per un periodo, supponiamo, di cinque anni. Spuntati i prezzi migliori, la Regione dà al fornitore le indicazioni dei consorzi e dei quantitativi da consegnare a ciascuno. Mi pare che con questo sistema i vantaggi non sarebbero pochi e vorrei perciò sentire se l'amministrazione ha, in proposito, delle obiezioni da fare, e quali.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Il cons. Corsini, nell'ultima seduta, aveva chiesto delle spiegazioni

circa l'utilizzazione dei dieci milioni riservati alla provincia di Trento e circa la loro destinazione, osservando che gli risultava essere stati destinati allo scopo solo otto milioni e 300 mila lire. Sono in grado, ora, di dare le spiegazioni che il consigliere mi ha chiesto; effettivamente sono andati alla difesa antigrandine otto milioni e 300 mila lire, mentre un milione e 700 mila lire è andato per la lotta antiparasitaria, perchè, a parere degli organi tecnici, si è manifestata la necessità di utilizzare una parte di questa somma per questo scopo. A Bolzano, invece, tutti i fondi sono stati impiegati nella lotta antigrandine; faccio presente che anche negli anni precedenti si sono avuti degli spostamenti di fondi analoghi. Per quanto riguarda il problema del contributo fisso, ho già detto che la Giunta è d'accordo; devo tuttavia far presente, oltre alle difficoltà già dette, che ce n'è un'altra: noi, cioè, abbiamo nella nostra legge, su richiesta della Provincia di Bolzano, la clausola che stabilisce che il Consiglio regionale assegni ogni anno a ciascuna Provincia i fondi occorrenti per l'attuazione della legge. Noi ci troviamo quindi nella condizione di giudicare le cose a naso. Faccio notare anche che con la attribuzione di una quota fissa i consorzi verranno inevitabilmente ad avere la relativa liquidazione molto in arretrato, perchè ci troveremo nella necessità di fare due variazioni di bilancio. Per quanto riguarda la proposta del cons. Raffaelli, penso che nella sostanza sia una cosa utile. Devo far presente però che questo già avveniva, in quanto i consorzi si erano praticamente confederati su ambito provinciale per quanto riguarda appunto la fornitura dei razzi.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento Corsini.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

E' posto in votazione l'art. 10 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 11

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 4, 8 e 10 della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

E' posto in votazione l'art. 11.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11 bis

(proposto dalla Commissione)

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

E' posto in votazione l'art. 11 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

(nel testo della Commissione)

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 la spesa di lire 20 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio medesimo ».

Qui c'è un emendamento della Giunta: « cap. n. 55 » anziché « cap. n. 54 ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Allora si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 28, voti favorevoli 23, contrari 2, schede bianche 3.

La legge è approvata. (*)

(*) Vedi Appendice a pag. 41

Passiamo ora al *disegno di legge n. 135*:
« Concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole ».

La parola alla Giunta regionale per la relazione.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

E' ben noto che una forte aliquota delle forze di lavoro dei campi va trasferendosi verso gli altri rami di attività economica, e cioè verso le attività industriali e quelle terziarie con la grave conseguenza della crescente rarefazione della mano d'opera nelle campagne.

Il lavoro umano in agricoltura deve essere quindi via via sostituito con l'impiego della macchina. Il processo di meccanizzazione in atto nelle nostre aziende si va vieppiù estendendo anche nelle vallate montane, grazie al progresso raggiunto, in questi ultimi anni, dalla meccanica agraria che ha reso possibile l'impiego della macchina anche nelle zone che sin qui sembravano ad essa precluse a causa delle difficili e spesso proibitive condizioni del suolo. Con il progressivo impiego della macchina ci si orienta, d'altro canto, verso forme di agricoltura più moderne ed allineate ai tempi.

La meccanizzazione dell'agricoltura della nostra Regione si sta svolgendo con ritmo accelerato. Basti tener presente che nel 1955 il numero delle trattatrici operanti nel Trentino-Alto Adige era di 1617. Nel 1961 esso ha raggiunto le 6011 unità. La necessità da parte delle aziende di procedere tempestivamente alla indispensabile dotazione dei mezzi meccanici è, d'altra parte, eloquentemente documentata dal continuo intenso affluire, presso gli Uffici competenti dell'Assessorato, delle domande di contributo per l'acquisto delle macchine agricole, domande che vengono presen-

tate in base agli articoli 12 e 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano Verde).

Si tenga presente che a tutto il 31 maggio 1963, il numero delle domande di contributo presentate dagli agricoltori sul detto art. 18 era di 6318 per un importo complessivo degli acquisti da sovvenzionare che supera i 4,6 miliardi di lire.

Dalle cifre predette appare chiaro che le disponibilità esistenti sul Piano Verde, non consentono di soddisfare alle crescenti esigenze della meccanizzazione aziendale. Si è pertanto ritenuto indispensabile di integrare le vigenti provvidenze con la presente legge.

In base all'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli o associati, nonchè alle cooperative agricole, contributi in conto capitale secondo le stesse modalità e nella stessa misura previste dall'art. 18 della legge 2 giugno 1961 n. 454 (Piano Verde).

L'art. 2 prevede le modalità per il finanziamento della nuova legge.

Per raggiungere la finalità prevista dal presente provvedimento, si sarebbe bensì potuto provvedere al rifinanziamento della già esistente legge regionale 10 novembre 1950, n. 21 (contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro Associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura) che, come è noto, dal 1957 non è più operante. D'altro canto, si è ravvisata la necessità di assicurare al nuovo intervento a favore della meccanizzazione, la necessaria organicità, uniformità e semplicità di applicazione nel senso di avvalersi delle stesse modalità previste dalle disposizioni del citato art. 18 del Piano Verde.

Considerate così le cause che hanno determinato e stanno intensificando, nella nostra

Regione, il ritmo della meccanizzazione delle aziende, e che — si ripete — è dovuto in primo luogo, all'esodo delle forze lavorative dell'agricoltura, si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, il presente provvedimento. La sua applicazione potrà assicurare — opportunamente integrando le apposite disposizioni del Piano Verde già operanti — un ulteriore incoraggiamento della meccanizzazione minore che interessa, in particolare, le vallate montane depresse.

DISEGNO DI LEGGE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE.

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, contributi sul prezzo d'acquisto di macchine agricole, nelle misure e con le modalità indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1963 la spesa di Lire 30 milioni.

Per gli anni successivi l'importo da iscriversi in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 104 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini per la lettura della relazione della Commissione agricoltura, foreste e cooperazione.

DUSINI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 18 ottobre 1963, approvandolo all'unanimità, con la sostituzione del testo dell'art. 2, che risulta del seguente tenore:

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, così ripartita:

- 30 milioni a carico dell'esercizio 1963;
- 30 milioni a carico dell'esercizio 1964;
- 40 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. n. 104 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo ».

Si sottopone ora il disegno di legge all'approvazione dell'onorevole Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per esprimere il parere della Commissione legislativa finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge sotto l'aspetto finanziario nella seduta del 29 ottobre 1963 ed ha espresso parere favorevole unanime al disegno di legge.

La Commissione tuttavia, sentito l'Assessore competente, propone di sostituire il II° comma dell'art. 2, già modificato dalla competente Commissione, con il seguente nuovo comma:

« All'onere di lire 30 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964 si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 ».

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno? Dichiaro chiusa la discussione generale e propongo il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari

di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, contributi sul prezzo d'acquisto di macchine agricole, nelle misure e con le modalità indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

(nel testo della Commissione)

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 100 milioni, così ripartita:

- 30 milioni a carico dell'esercizio 1963;
- 30 milioni a carico dell'esercizio 1964;
- 40 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di Lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. n. 104 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo ».

La Commissione finanze propone di sostituire il 2° comma dell'art. 2, già modificato dalla competente Commissione, con il seguente nuovo comma:

« All'onere di lire 30 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964 si provvede mediante prelevamento di corri-

spondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 ».

La Giunta propone un nuovo testo dell'art. 2, del seguente tenore:

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni così ripartita:

- lire 60 milioni a carico dell'esercizio 1964;
- lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di lire 60 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per lire 30 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Le modifiche riguardano il coordinamento della legge con i bilanci.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ci sono dichiarazioni di voto? No? Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 28, schede bianche 3. La legge è approvata (*).

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: Passiamo al prossimo punto dell'Ordine del giorno:

Disegno di legge n. 139: « Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali ».

La parola all'Assessore per la relazione della Giunta.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.):

Per assicurare una produzione di piantine forestali sufficiente a soddisfare il fabbisogno per il rimboschimento dei terreni montani della Regione Trentino - Alto Adige, è necessario poter garantire nel tempo la continuità del possesso dei terreni adibiti a vivai forestali, nonchè poter mantenere in piena efficienza la produttività dei vivai stessi.

Per quanto riguarda la continuità del possesso è noto che molti vivai regionali sono coltivati su terreni di proprietà privata, presi in affitto.

Su tali terreni sono stati investiti ingenti capitali:

- per la sistemazione del terreno,
- per l'approvvigionamento idrico e gli impianti di irrigazione,
- per la costruzione di fabbricati,
- per recinzioni, ecc.

(*) Vedi Appendice a pag. 46

Tale circostanza chiama con sè la necessità da parte della Regione di cautelarsi da richieste di affitti eccessivamente onerosi, o, dopo gli investimenti operati, dal vedersi sottrarre il terreno per la vendita a terzi.

Per quanto riguarda poi la necessità di mantenere in piena efficienza la produzione dei vivai forestali, occorre considerare il fenomeno della rarefazione sempre crescente della mano d'opera.

Attualmente, in conseguenza della insufficiente disponibilità di mano d'opera, per poter effettuare i lavori di ordinaria manutenzione e coltura dei vivai forestali, si è manifestata la inderogabile urgente necessità di sopperire, almeno parzialmente, alla deficienza di mano d'opera con un sistema di lavorazione di tipo industriale.

Per raggiungere questo obiettivo occorre procedere per gradi:

- aumentare la superficie dei vivai che si prestano al sistema di lavorazione meccanizzata;
- eliminare gradualmente quei vivai che per la esigua superficie e per l'ubicazione su terreni non idonei, non si prestano a tale tipo di lavorazione.

Il presente provvedimento legislativo ha appunto lo scopo di fornire all'Ente Regione lo strumento atto ad evitare esose speculazioni da parte dei privati proprietari e nel tempo stesso ad assicurare la possibilità di incorporare ad un prezzo equo e con tempestività terreni adibiti o da adibire a vivai forestali.

In aderenza a tale necessità si è pertanto provveduto a formulare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE «ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' DI TERRENI DESTINATI A VIVAI FORESTALI».

Art. 1

L'impianto, l'ampliamento e il mantenimento in esercizio di vivai forestali attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste regionali, o ad incrementare la selvicoltura regionale in genere, possono esser dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, modificata con legge 14 maggio 1963, n. 16 mediante decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini per la lettura della relazione della Commissione agricoltura.

DUSINI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 18 ottobre 1963, approvandolo all'unanimità, con un emendamento modificativo, proposto dal cons. Raffaelli, del seguente tenore:

« ... alla coltivazione delle foreste demaniali regionali o ad incrementare la selvicoltura in genere, possono essere... ».

Si sottopone ora il disegno di legge all'approvazione dell'onorevole Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

L'impianto, l'ampliamento e il mantenimento in esercizio di vivai forestali attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste demaniali regionali, o ad incrementare la silvicoltura in genere, possono esser dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, modificata con legge 14 maggio 1963, n. 16 mediante decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

BENEDIKTER (S.V.P.): In diesem Einzelartikel ist die Enteignungsbefugnis des Regionalausschusses für Flächen vorgesehen, die für die Anlage von Pflanzgärten im Zusammenhang mit der Wildbachverbauung dienen sollen. Es heißt dann weiter: « ...oder insofern diese Flächen und die Anlage solcher Pflanzgärten für die Pflege der Regionalforste notwendig sind », und dann heißt es noch ganz allgemein: « ... oder soweit sie notwendig sind, um die regionale Forstwirtschaft zu fördern ». Mit dieser letzten Zielsetzung können nicht mehr die regionalen Forste gemeint sein, sondern die Forstwirtschaft im allgemeinen, also die Forstwirtschaft der Privaten, der anderen Eigentümer. Daher wäre also ganz allgemein eine Enteignungsbefugnis gegeben, die eine beschleunigte, vereinfachte Prozedur vorsieht, welche die Gemeinnützigkeitserklärung, die

Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit in einem zusammenfaßt, und das scheint mir zu weit zu gehen, d.h. sie läßt zu viel Ermessensfreiheit zu, um das Privateigentum anzutasten. Mir scheint, daß es für die Zwecke, die sich das Gesetz setzt, genügen müßte, diese Enteignungsmöglichkeiten von Flächen nur für Forstgärten vorzusehen, da sie für die Wildbachverbauung und für die Pflege der Regionalforste notwendig sind und nichts anderes. Die andere ist aber eine so allgemeine Fassung, die meiner Ansicht nach auch im Sinne der Verfassung gar nicht zulässig ist, denn es heißt ja, der öffentliche Nutzen müsse von Fall zu Fall erklärt werden, und das Gesetz kann nicht sagen, daß der öffentliche Nutzen im Sinne der Forstwirtschaft erklärt werden kann. Es muß doch eine nähere Festsetzung notwendig sein, warum in diesem Falle der öffentliche Nutzen gegeben ist und nicht nur, daß es der Forstwirtschaft dienlich ist. Ich bin der Ansicht, daß das Gesetz in dieser Fassung mit der zuletzt angeführten Zweckbestimmung zu allgemein ist und zu große Ermessensfreiheit seitens des Verwaltungsorgans zuläßt, den öffentlichen Nutzen zu erklären.

(In questo articolo unico è prevista la facoltà, da parte della Giunta regionale, di espropriare terreni destinati a vivai forestali in relazione alla sistemazione idraulico-forestale. Vi si dice inoltre: « ... o in quanto tali terreni e l'impianto di vivai forestali sono necessari alla coltivazione delle foreste regionali » e poi in generale: « o all'incremento della silvicoltura regionale ». Quest'ultimo concetto non si può più riferire alle foreste regionali ma alla silvicoltura in genere e cioè a quella di privati proprietari, e per questo si promuoverebbe una facoltà di esproprio che prevede una procedura abbreviata e semplificata comprendente la dichiarazione di pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità.

Mi sembra che qui si vada troppo oltre, che si lasci un margine di discrezionalità troppo largo per poter toccare la proprietà privata.

Mi sembra che per le finalità della legge basti prevedere la facoltà di esproprio per terreni destinati a vivai forestali o necessari alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla coltivazione delle foreste regionali e niente di più. La seconda parte è formulata troppo genericamente e mi sembra inammissibile anche dal punto di vista della costituzionalità. Infatti è prescritto che la pubblica utilità sia dichiarata volta per volta e perciò questa legge non può dichiarare la pubblica utilità per la silvicoltura in genere.

Sarà necessaria perciò una precisazione sulle ragioni della dichiarazione di pubblica utilità e non sarà sufficiente l'essere utile alla silvicoltura. Sono del parere che lo scopo ultimo della legge sia formulato troppo vagamente e che la legge conceda agli organi amministrativi troppa larga discrezionalità per dichiarare la pubblica utilità).

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il tema proposto non incontra, da parte mia, obiezione di fondo alcuna; accetto quanto è stato detto sulla necessità di mantenere efficientemente questi terreni destinati a vivai forestali. Non sono quindi contrario al disegno di legge, ma devo avanzare obiezioni, in parte già rilevate dal collega Benedikter, sulla forma di esso. Mi riferisco anzitutto alla legittimità costituzionale del provvedimento, che mi pare dubbia di fronte alla poca chiarezza dell'articolo unico. Certo, non si tratta di un mostro di chiarezza. Ciò è dovuto, forse, ad un errore di trascrizione? Sono pronto ad assolvere pienamente la Giunta. Ma chi volesse capire a chi si riferisce la di-

zione « urgente e indifferibile » del terzo comma dell'articolo, dovrebbe rileggersi almeno quattro volte l'articolo stesso; e rimarrebbe poi ugualmente col dubbio: l'urgenza e indifferibilità si riferisce all'impianto e alla manutenzione in esercizio, o non piuttosto al carattere di pubblica utilità? Secondo noi dobbiamo fare un disegno di legge che autorizzi il presidente della Giunta regionale, di volta in volta, e con proprio decreto, a fare l'accertamento della urgenza, della pubblica utilità e dell'indifferibilità dell'esercizio dei vivai. Così come è stato redatto l'articolo, a chi ci si riferisce? Ai vivai esistenti? Oppure anche a tutti i vivai che possono essere creati nel futuro. Non vi ritrovo, davvero, nessun possibile senso logico concreto, e mi pare che sia contro la Costituzione. Riconosco e sottoscrivo la necessità del provvedimento, ma vorrei chiedere al signor Presidente non il rinvio in commissione del disegno di legge, onde prolungare eccessivamente le attese, ma la sospensione di un quarto d'ora, affinché sia possibile concordare un testo che rispetti la legalità costituzionale ed abbia una chiarezza logica.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Questo disegno di legge lo vediamo positivamente; è logico che l'amministrazione regionale, di fronte a determinate difficoltà, abbia a disposizione uno strumento atto a superarle, anche ricorrendo all'esproprio, quando ci si dimostri necessario. Mi pare però anche di poter condividere le preoccupazioni degli oratori che mi hanno preceduto, su quanto concerne l'indifferibilità e l'urgenza della dichiarazione di pubblica utilità. Si tratta, in questo caso, di materia ben differente, ad esempio, dalla costruzione di

una casa, di una scuola, di una strada di interesse pubblico. Le considerazioni che dobbiamo pur fare sulla difesa anche della proprietà privata, mi inducono a pensare che il concetto di indifferibilità e urgenza debba essere riservato soltanto a quei casi nei quali la pubblica utilità è tale da richiedere l'intervento straordinario. Vorrei quindi pregare il signor Assessore di considerare se non sia opportuno apportare un emendamento nel senso da me indicato alla proposta di provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non soltanto per l'urgenza e l'indifferibilità; ma se vogliamo avere la speranza che questa legge non incontri opposizioni in sede di visto governativo, anche all'inizio si deve emendare. Bisogna dire « i terreni per l'impianto, l'ampliamento e l'esercizio dei vivai forestali possono essere... » altrimenti l'articolo non ha significato. Signor Presidente, ho fatto una proposta che ripeto: non chiedo il rinvio alla commissione del disegno di legge, ma una sospensione di dieci minuti, che ci consenta di formulare un emendamento comune.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa per dieci minuti.

(Ore 11.50).

Ore 12.05.

PRESIDENTE: La seduta riprende. È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico, dai cons. Segnana, Corsini e Benedikter:

I terreni adibiti all'impianto o al mantenimento o necessari all'ampliamento di vivai

forestali, attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con R.D. 16.5.1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste demaniali regionali, possono, a norma della legge regionale 17.5.1956, n. 7, essere dichiarati di pubblica utilità.

La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): La Giunta regionale lo accetta.

PRESIDENTE: La Giunta accetta; chi chiede la parola? Nessuno? Nessuno vuol parlare per dichiarazione di voto? Si distribuiscono allora le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, 27 voti favorevoli, 4 schede bianche. La legge è approvata. (*)

Passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 137: « Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali ».*

Faccio presente che alle ore 15 sono convocati i signori capigruppo e il Consiglio di amministrazione della Cassa di Previdenza; sono invitati anche i cons. Paris e Odorizzi.

I lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 16.

La parola alla Giunta per la relazione.

DUSINI (D.C.):

L'evoluzione tecnologica ed economica verificatasi all'interno del paese da un decennio a questa parte ha riproposto in termini perentori il tema dell'adeguamento delle strutture mer-

(*) Vedi Appendice a pag. 47

cantili al nuovo corso assunto dalla produzione dei beni di consumo.

Mentre nell'immediato dopoguerra la distribuzione di molti beni di consumo sembrava aver assunto una diversa fisionomia a seguito della tendenza manifestata dalle industrie produttrici ad intrattenere rapporti diretti col dettagliante, saltando a piè pari il grossista, il processo di ripresa e di avvicinamento della nostra economia alle economie più progredite ed il conseguente aumento degli assortimenti merceologici, hanno successivamente rilevato la precarietà e l'insufficienza di tale sistema, restituendo al grossista la figura di componente indispensabile del processo distributivo.

Fra i molti problemi che si posero al grossista il più grave appare quello dell'adattamento delle strutture mercantili ai nuovi criteri con cui egli era tenuto a provvedere all'approvvigionamento ed allo smistamento dei beni di consumo.

Nell'intento di snellire il sistema e di abbassare quelli che erano diventati dei veri e propri costi « aziendali », si è dato impulso e si sono posti in atto, nelle zone economicamente più progredite, strumenti economici di distribuzione basati sulla cooperazione e sull'assunzione in comune di tutti quei servizi e di tutte quelle operazioni che uniscono ai benefici della centralizzazione degli approvvigionamenti quelli della riduzione delle spese per la creazione ed il mantenimento degli impianti medesimi.

Vi è peraltro da osservare che, se con la creazione e lo sviluppo di tali organismi si è potuto, nei grossi centri, ovviare almeno in parte, al più gravoso dei problemi connessi con l'esercizio del commercio all'ingrosso cioè quello del magazzinaggio delle merci, in molti centri minori la questione attende ancora una adeguata soluzione.

Nella nostra zona, ad esempio, il proble-

ma si pone, ormai, in termini di urgenza e la creazione di nuovi magazzini per la raccolta e la conservazione delle merci si rende necessaria non solo per supplire alle deficienze che oggi palesano le analoghe strutture in essere, ma anche perchè dando adeguata sistemazione a tali strutture e favorendone lo sviluppo si potrebbe avviare a soluzione due altri problemi fondamentali della nostra economia che sono ad esso connessi e cioè l'assorbimento di parte della manodopera agricola nei servizi ausiliari del commercio e lo sfollamento del centro cittadino dalle strutture mercantili.

Risulta, infatti, ormai assodato che il trasferimento della manodopera agricola presso altre attività si è manifestata in forma alquanto accentuata — contrariamente a quanto potrebbe apparire a prima vista — verso le attività terziarie interessanti il settore comprendente l'esercizio del commercio ingrosso, presso le cui unità operative esso ha trovato, secondo le risultanze dell'ultimo censimento industriale e commerciale, adeguata sistemazione.

Il secondo problema connesso alla revisione delle strutture mercantili è quello urbanistico che assume estrema importanza ed urgenza se riferito al centro cittadino del capoluogo, ormai minacciato dalle crescenti attrezzature fisse e mobili necessarie al funzionamento del settore distributivo, attrezzature che sarà giocoforza sfollare se si vorrà ridare alla città la sua fisionomia caratteristica.

Accertato quanto sopra, appare evidente che la creazione di apposite zone per l'esercizio del commercio all'ingrosso in cui possano trovar ricetto le attrezzature mercantili della maggioranza delle ditte commerciali, industriali ed artigianali operanti in provincia, è divenuta un fatto ormai improrogabile.

Lo sforzo di adeguamento degli operatori è ormai teso verso la creazione di veri e pro-

pri centri di attrazione commerciale che, date le caratteristiche geografiche della provincia, avranno, oltretutto, la funzione di frenare la tendenza centrifuga in dipendenza della quale molte correnti di affari vengono a gravitare sui confinanti centri di Brescia, Verona, Bassano e Belluno con una perdita di ricchezza di cui non è stata ancora valutata l'entità, ma che è certo di notevole portata. Viene da sé che tale forza centrifuga potrà venir neutralizzata solo con la creazione di attrezzature distributive in grado di offrire al dettagliante un rapido approvvigionamento di tutti gli assortimenti merceologici.

Inquadrata così la questione nelle sue linee generali appare evidente che gli sforzi degli operatori, oltre ad essere indirizzati verso un'unica direzione, dovranno venire sussidiati ed incoraggiati da agevolazioni atte a far sì che il trasferimento e la graduale trasformazione delle attuali strutture mercantili non assumano l'aspetto di un investimento antieconomico e pregiudizievole per il normale andamento dell'Azienda.

Al riguardo si ritiene opportuno osservare come il commercio all'ingrosso sia forse l'unica fra le attività economiche che non godano di particolari provvidenze o agevolazioni creditizie, in quanto le stesse facilitazioni previste dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 sul finanziamento a medio termine al commercio, per il fatto stesso di essere stata assunta in deroga alle leggi 22.6.1950, n. 445 e 13.3.1953, n. 208 istitutive degli istituti di credito regionali per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, non rivestono quel carattere di unilaterale che sarebbe augurabile per promuovere un intervento risolutore. Di qui la necessità di un intervento degli Organi della Regione inteso a risolvere il problema nel quadro particolare dell'economia locale con l'emanazio-

ne di una legge atta a conseguire lo scopo. E' stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, che risolve, entro i limiti di spesa previsti, il problema di favorire l'impianto dei centri commerciali che indubbiamente sono destinati a svolgere una importante funzione in tutto il sistema della distribuzione dei prodotti, con vantaggio di tutta l'economia.

Le modalità che regolano l'intervento regionale si possono assimilare a quelle della legge regionale sui contributi alle piccole aziende commerciali, salve naturalmente le diverse proporzioni e limiti di tempo previsti per le iniziative in oggetto.

Con gli artt. 10 e seguenti si è provveduto a delegare le attribuzioni previste dal presente disegno di legge alle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, in attuazione all'art. 14 dello Statuto.

La Giunta regionale è certa che la legge in esame non mancherà di far sentire i suoi benefici vantaggi.

DISEGNO DI LEGGE

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LA COSTRUZIONE DI MAGAZZINI COMMERCIALI

Art. 1

Allo scopo di favorire nel territorio della Regione lo spostamento delle attività commerciali all'ingrosso e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fab-

bricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le società commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita all'ingrosso, nonché i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e che intendano costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche alle imprese che esercitano l'attività commerciale da più di cinque anni e che in numero non inferiore a tre intendono fonderi in un'unica impresa sotto forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata.

Per godere delle agevolazioni di cui alla presente legge deve risultare dall'atto costitutivo della nuova società, che le singole imprese cesseranno la loro attività, per trasferire alla nuova impresa l'azienda o quella parte di essa rientrante negli scopi della nuova impresa.

Art. 3

Per godere delle agevolazioni creditizie di cui alla presente legge i fabbricati devono essere costruiti nelle zone destinate a centri commerciali nei piani regolatori, o nei programmi di fabbricazione od in apposite deliberazioni del consiglio comunale.

L'accertamento di tali condizioni viene effettuato in base a dichiarazioni da rilasciarsi dal Sindaco competente.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende che unitamente al commercio all'ingrosso provvedano ad ope-

razioni di trasformazione di prodotti o sottoprodotti agricoli, che formano l'oggetto della loro attività commerciale.

Art. 4

I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso regionale.

La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca del concorso regionale.

Se durante la durata di ammortamento del prestito i fabbricati venissero affittati o ceduti a terzi, indipendentemente dall'azienda, le agevolazioni creditizie verranno revocate. Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e dell'effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 9.

In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 5

Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo complessivo di L. 300.000.000, anche nel caso che il beneficiario sia un consorzio risultante dalla fusione di più imprese.

Art. 6

Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 3%, non può superare il periodo di 12 anni e sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito sovvenzionatori.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nella esecuzione delle opere e nell'acquisto di attrezzature, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessorato regionale che sovrintende al commercio. qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore alla entità del prestito richiesto, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito operanti nella Regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 9

Le domande di concorso devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di commercio.

La concessione del concorso, come la determinazione dell'ammontare e della durata dello stesso, è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori e la effettuazione degli acquisti un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un anno.

Art. 10

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 9 è delegato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 11

La concessione del concorso è disposta con atto del Presidente della Giunta camerale, su conforme deliberazione della Giunta e nei limiti di spesa fissati annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale.

La liquidazione del concorso è disposta dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, previo regolare collaudo eseguito dall'ufficio tecnico regionale ed attestante la regolare esecuzione delle opere ed effettuazione degli acquisti ammessi a contributo.

Art. 12

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta camerale di Bolzano, il riscontro è effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle disposizioni della presente legge o alle direttive di cui al successivo articolo trasmette, entro 5 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta camerale competente.

Art. 13

La Giunta regionale può impartire direttive generali e particolari alle quali le Giunte camerali devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate e può sostituirsi alle stesse in caso di violazione delle norme concernenti la delega, di violazione delle direttive regionali o di persistente inerzia.

Art. 14

Contro i provvedimenti delle Giunte camerali, è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Il termine per ricorrere è di giorni 30 dalle notificazioni dei provvedimenti di concessione.

Art. 15

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

A carico dell'esercizio finanziario 1963
L. 10.000.000;

A carico dell'esercizio finanziario 1964
L. 25.000.000;

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per effetto del comma precedente sono così stabiliti:

L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1963;

L. 35.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1974;

L. 25.000.000 nell'esercizio finanziario 1975.

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal conto speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vengono disposti non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, si ravvisi la necessità delle spese.

Alla relazione che ho testè letta, devo aggiungere che la Giunta regionale è d'accordo nella modifica di questa legge, nel senso che la delega per la sua amministrazione sia conferita, anzichè alle Camere di commercio, industria e agricoltura, come è previsto nel disegno di legge presentato, alle Giunte provinciali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris per la relazione della Commissione industria.

PARIS (P.S.I.):

La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici ha esaminato il disegno di legge n. 137: « Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali » in presenza dell'Assessore competente nelle sedute del 29 ottobre e 12 novembre 1963.

Il provvedimento, il quale è stato dichiarato compatibile con le norme del Trattato di Roma, ha trovato consenzienti i membri della Commissione solo in parte.

Diversità di vedute si sono manifestate soprattutto nella discussione dei singoli articoli.

Sono stati proposti degli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 10 del testo presentato dalla Giunta regionale i quali vennero approvati a maggioranza, ad eccezione di quello proposto dai Consiglieri della S.V.P. all'art. 10, inteso a delegare le funzioni amministrative alle Giunte provinciali anzichè alle Camere di commercio, emendamento quest'ultimo che venne respinto a parità di voti. Venne successivamente respinto, pure a parità di voti, l'intero art. 10, per cui risultarono decaduti gli articoli 11, 12, 13 e 14.

Dopo l'approvazione a maggioranza dell'art. 15 del provvedimento, relativo alla ripartizione dell'onere finanziario, la legge nel suo complesso, messa in votazione, venne respinta a parità di voti, con due voti favorevoli (Benedetti, Segnana), due voti contrari (v. Fiore-schy, Schatz) e tre astensioni (Paris, Toscana, Vinante).

La Commissione, pertanto, rimette il provvedimento alla decisione definitiva del Consiglio regionale.

Si allega alla presente relazione il testo degli articoli del provvedimento modificati dalla Commissione.

DISEGNO DI LEGGE N. 137:
« AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LA
COSTRUZIONE DI MAGAZZINI COM-
MERCIALI »

*Articoli modificati
dalla Commissione legislativa*

Art. 1

Allo scopo di favorire nel territorio della Regione la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento

delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita all'ingrosso, nonchè i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e che intendano costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge si applicano *inoltre* alle imprese che esercitano l'attività commerciale *al dettaglio* da più di cinque anni e che in numero non inferiore a tre intendono fondersi in un'unica impresa sotto forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata.

Art. 3

Per godere delle agevolazioni creditizie di cui alla presente legge i fabbricati devono essere costruiti nelle zone destinate a centri commerciali, *ove previsto* dai piani regolatori, o nei programmi di fabbricazione od in apposite deliberazioni del Consiglio comunale.

L'accertamento di tali condizioni viene effettuato in base a dichiarazioni da rilasciarsi dal Sindaco competente.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende che unitamente al commercio all'ingrosso provvedano ad operazioni di trasformazione di prodotti o sottoprodotti agricoli, che formano oggetto della loro attività commerciale.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 9

Le domande di concorso devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di commercio.

La concessione del concorso, la durata dello stesso e *l'ammontare della spesa ammessa sono autorizzati* con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Camera di Commercio, Industria ed agricoltura.

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori e la effettuazione degli acquisti un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un anno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per il parere della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa finanze e patrimonio, riunitasi in data 14 gennaio 1964, ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza con 4 astensioni, sul disegno di legge in esame.

I Consiglieri del S.V.P. hanno giustificato la propria astensione con il fatto che il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale prevede la delega alle Camere di commercio, anzichè alle Giunte provinciali. Qualora il Consiglio decidesse di affidare la delega delle funzioni previste nella legge alle Giunte provinciali, i Consiglieri del S.V.P. preannunciano fin d'ora il proprio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana per la relazione di minoranza.

SEGNANA (D.C.):

Il disegno di legge sulle agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali non è stato approvato dalla maggioranza della Commissione legislativa. Riteniamo che ciò sia dovuto non tanto ad un giudizio negativo sulla sostanza del provvedimento quanto piuttosto alla formulazione poco precisa di qualche articolo del disegno di legge.

La minoranza della Commissione, vista la bontà del provvedimento in sè e considerata anche la necessità che lo stesso possa entrare presto in vigore, ha ritenuto di doverlo approvare ritenendo che i difetti di carattere formale possano facilmente essere superati in sede di discussione presso il Consiglio.

La Commissione è rimasta perplessa soprattutto per la formulazione dell'art. 2 che sembrava volesse limitare le agevolazioni solo al caso in cui tre o più ditte si fondessero in un'unica società. In questa ipotesi, infatti, la

legge sarebbe stata difficilmente operante perchè la fusione di ditte, se è auspicabile, non rappresenta certamente un'operazione nè semplice, nè frequente.

La minoranza della Commissione, mentre auspica che vengano apportate al disegno di legge quelle modifiche formali che valgano a renderlo di più facile interpretazione, ha approvato il provvedimento per le seguenti considerazioni:

- 1) E' necessario favorire nei maggiori comuni delle Province il sorgere di centri commerciali nei quali possano essere concentrati i magazzini all'ingrosso veri e propri ed i depositi delle ditte industriali e dei loro rappresentanti locali.
 - 2) I centri commerciali all'ingrosso, mentre rappresentano un'attrattiva per la clientela dettagliante delle vallate che può trovare, senza eccessivi spostamenti e senza difficoltà di traffico, la più ampia possibilità di rifornimento, valgono a potenziare il carattere commerciale dei luoghi, in cui sono ubicati.
 - 3) La concentrazione di magazzini in zone periferiche allevia i problemi del traffico dei centri cittadini.
 - 4) Favorire la costruzione di nuovi magazzini comporta una diminuzione di costi di distribuzione anche nel settore del commercio all'ingrosso, la cui funzione andrà sempre potenziandosi in relazione all'allargamento dei mercati sul piano internazionale. Quando, fra pochi anni, si potrà contare sull'effettiva libera circolazione di merci almeno all'interno del Mercato Comune Europeo, la funzione del commercio all'ingrosso diverrà indispensabile ed indubbiamente anche la più economica. I dettaglianti non saranno in grado di rifornirsi direttamente
- dall'industria di tutta Europa, mentre i consumatori, anche dei piccoli comuni, vorranno e giustamente poter avere a disposizione merci di tutte le provenienze. Solo il commercio all'ingrosso potrà assolvere tale funzione ad un costo economico. Per fare questo, però, occorreranno magazzini ampi, bene attrezzati, nei quali lo smistamento delle merci possa essere effettuato con mezzi moderni e con incidenza di spesa notevolmente inferiore a quella attuale.
- 5) Le agevolazioni per la costruzione di magazzini devono essere estese anche ai consorzi o cooperative di dettaglianti. Questo concetto è implicito nel disegno di legge, ma sarebbe opportuno che venisse maggiormente posto in rilievo. E' necessario, infatti, favorire le nuove forme di organizzazione commerciale che vanno appunto dai consorzi per gli acquisti fra dettaglianti, alle unioni volontarie fra grossisti e dettaglianti. Nelle Province di Trento e di Bolzano tali organizzazioni esistono già; si tratta solo di aiutarle a realizzare le necessarie attrezzature.
 - 6) Il disegno di legge tende anche a non escludere dalle agevolazioni in parola quelle ditte commerciali che provvedono contemporaneamente alla trasformazione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli. L'art. 3 riguarda esclusivamente tali aziende, solo per il motivo che esse non possono essere costrette a costruire nuovi impianti nei centri commerciali. Le aziende che provvedono anche alla trasformazione di prodotti agricoli devono avere la possibilità di ubicarsi nelle zone di produzione, per ridurre le spese di trasporto.
 - 7) Con l'art. 4 si è evitato che le agevolazioni regionali possano essere fonte di specula-

zione. I magazzini devono essere destinati all'esercizio della propria attività commerciale; se sono affittati a terzi essi rappresentano solo un investimento che la Regione non ha scopo di favorire.

- 8) L'originale combinato disposto degli artt. 2 e 5 tende ad invogliare indirettamente la concentrazione di aziende. Anche nel commercio all'ingrosso esiste oggi una polverizzazione che ovviamente comporta un aumento di costi di distribuzione. Nella sola provincia di Trento ad esempio esistono oggi ben 676 aziende grossiste con una media di 4 addetti per azienda di cui 1,53 titolari e collaboratori familiari e 2,47 dipendenti retribuiti. Si tratta, evidentemente, di aziende grossiste di piccole dimensioni, molte delle quali sono a conduzione esclusivamente familiare. La Regione non ha certo la facoltà per imporre una concentrazione di queste aziende, anche se sarebbe opportuno che tutte le aziende grossiste avessero una certa dimensione per poter assolvere la loro funzione. Il disegno di legge in parola tende a favorire indirettamente tale concentrazione ed è da augurarsi che l'incentivo possa diventare operante.

Poichè il disegno di legge realizza le finalità sopra elencate, la minoranza della Commissione lo ha approvato, pur auspicando che al testo vengano apportate quelle modifiche che possano renderlo più organico.

I sottoscritti Consiglieri regionali, riservandosi di concordare con la Giunta gli emendamenti da apportare al disegno di legge, si permettono di chiedere ai signori Consiglieri di volerlo approvare.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale; la parola al cons. Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Nur eine kurze Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf zwecks Klarstellung der Haltung unserer Gruppe in der Gesetzgebungskommission. Wie der Bericht sagt, hat sich unsere Gruppe bei der Abstimmung in der gesetzgebenden Kommission dagegengestellt, und zwar nicht prinzipiell, sondern aus Erwägungen, die von der Tatsache ausgehen, daß die Kommission sämtliche Delegierungsarten im Wege des Art. 14 ausgeschaltet hat. Wir wissen und haben es auch in der Kommission betont, daß alle Förderungsinitiativen zur Erneuerung und Rationalisierung des lokalen Großverteilungsapparates eine aner kennenswerte Initiative darstellen. Sie schaffen die Voraussetzungen, daß die Verteilungskosten verringert werden und dadurch mit der Zeit ein unrationell gewordener Großverteilungsapparat als inflationistischer Faktor ausgeschaltet wird. Das in erster Linie. In zweiter Linie, und zwar rein städtebaumässig gesehen, ist die Verlagerung unrationell gewordener alter Lagerhausbauten in die Außenbezirke aner kennenswert, weil dadurch für Wohnbauten Raum geschaffen wird und gleichzeitig unrationell gewordene Betriebe den Erfordernissen einer modernen Wirtschaftsentwicklung angepaßt werden können. Prinzipiell ist unsere Gruppe mit diesen Erwägungen einverstanden. Nachdem nun angekündigt worden ist, daß im Wege von Abänderungsanträgen der Regionalausschuß die Delegierung im Sinne des Art. 14 des Autonomiestatuts vorschlagen wird, steht der Genehmigung dieser Gesetzantrages seitens unserer Gruppe nichts mehr im Wege.

(Soltanto una breve dichiarazione sul presente disegno di legge per chiarire la posizione presa dal nostro gruppo in commissione. Come risulta dalla relazione, il nostro gruppo ha dato voto contrario non per principio ma per considerazioni derivanti dal fatto che la commis-

sione stessa ha escluso ogni forma di delega attraverso l'art. 14. Noi sappiamo, e lo abbiamo anche rimarcato in commissione, come ogni iniziativa che incoraggi un rinnovamento ed una razionalizzazione del locale apparato di distribuzione all'ingrosso sia già degna di riconoscimento poichè crea le premesse per contenere le spese di distribuzione e con ciò per eliminare un apparato di distribuzione all'ingrosso ormai divenuto irrazionale in quanto fattore inflazionistico.

Da un punto di vista esclusivamente urbanistico è inoltre degno di riconoscimento anche lo spostamento dei vecchi magazzini ormai irrazionali nelle zone di periferia lasciando così il posto alle costruzioni di abitazione ed offrendo contemporaneamente la possibilità di adattare aziende irrazionali alle necessità di una moderna evoluzione economica. In via di principio il nostro gruppo è d'accordo con queste considerazioni. Dopo l'annuncio che la Giunta proporrà, per mezzo di emendamenti, deleghe in applicazione dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, niente si opporrà ad una approvazione della proposta di legge da parte del nostro gruppo).

PRESIDENTE: La seduta è tolta.

(Ore 12.25).

Ore 16.20.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego i signori Consiglieri di prendere posto. Dovrò richiamare, in avvenire, i signori consiglieri che intrattengono in aula la loro discussione.

Chi prende ancora la parola in discussione generale? **Nessuno.**

Dichiaro chiusa la discussione generale e propongo il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

Art. 1

(nel testo della Commissione)

Allo scopo di favorire nel territorio della Regione la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita all'ingrosso, nonchè i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e che intendano costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ho esposto il mio punto di vista su questo disegno di legge in sede di commissione legislativa; ero assente quando la commissione ha approvato la relazione. Voglio tuttavia chiarire anche qui questo punto di vista: se il disegno di legge passerà nel nostro esame secondo lo schema che è stato predisposto dalla Giunta regionale e dalla relazione di minoranza, darò il mio voto contrario. Ciò perchè mi pare non sia sufficientemente

considerata, nella legge, la necessità che il provvedimento vada anzitutto a vantaggio della costruzione di impianti da parte di produttori associati, di dettaglianti associati (questo è previsto) e perchè ritengo necessario che gli impianti in parola debbano essere predisposti dai Comuni, che li metteranno poi a disposizione della categoria interessata. Il Comune, o un consorzio di Comuni ha certamente più necessità di provvedere in merito; cito soltanto il problema della ubicazione, che deve avvenire attraverso i piani regolatori perchè meglio possa favorire le iniziative globali dell'ente pubblico; e ricordo che i magazzini così costruiti devono essere messi a disposizione dei piccoli produttori e dei dettaglianti associati, e anche, eventualmente, dei grossisti. Così, su queste linee, la legge si caratterizzerebbe diversamente, diventerebbe lo strumento che risponde alle più adeguate necessità mercantili della nostra Regione. Questa è la mia posizione: se la discussione assicurerà al provvedimento le caratteristiche che ho indicato, la nostra posizione potrà modificarsi, altrimenti no. Vorrei anche chiedere all'Assessore competente — data anche la presenza nella Giunta regionale di forze politiche che rappresentano, almeno a parole, posizioni avanzate — se l'Assessore e la Giunta regionale ritengono che essa Giunta si sia espressa felicemente quando, nella relazione accompagnatoria a questo disegno di legge, scrive che il grossista è figura indispensabile nel processo produttivo. Una volta questa affermazione si leggeva correntemente nella letteratura cosiddetta mercantile, ma da qualche tempo a questa parte, grazie alla evoluzione della situazione economica, espressioni di questo genere compaiono soltanto sugli organi di stampa di una determinata categoria più o meno specializzata, su giornali che sono espressione di parte conservatrice nelle questioni economico-sociali. Trovare

questa espressione in una relazione della Giunta regionale, che costituisce anch'essa documento ufficiale — di una Giunta, che comprende anche rappresentanti di questa parte, della sinistra — è veramente azzardato. Vorrei sapere se la Giunta regionale veramente intende mantenere questo testo o se non intende vederlo, perchè l'espressione usata è ritenuta anche da essa poco felice. Per me il problema è abbastanza importante, è un problema che si riflette sulle posizioni che possono essere un atto di fede verso un determinato tipo di politica economico-sociale. Se la Giunta ritiene di modificare questa dizione, o di dare ad essa una diversa interpretazione, il discorso può essere un altro. Certo che qual'è, pochi uomini di Governo, nella Regione e in Italia, avrebbero oggi il coraggio di scrivere simili frasi. Non voglio mettere in croce i grossisti: ma è certo che il sistema attuale — che ha nel grossista un componente fondamentale — va radicalmente mutato: e ciò non viene richiesto soltanto da noi altri. Anche recenti vicende, che hanno avuto al centro gli zuccherieri, hanno dimostrato che non c'è davvero da esprimere, giudicando i grossisti, un giudizio di lode, come fa la Giunta regionale nella sua relazione. Il chiarimento mi pare necessario perchè questo disegno di legge, se sarà orientato come ho suggerito, può essere davvero uno strumento efficace per modificare le attuali strutture merceologiche regionali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Non avevo voluto prendere la parola in discussione generale perchè, avendo presentato con altri colleghi una relazione di minoranza, ritenevo di aver espresso in essa i motivi del nostro giudizio favorevole a questo provvedimento; non posso tuttavia la-

sciar passare sotto silenzio l'intervento del collega cons. Nardin, senza puntualizzare circa alcune sue affermazioni. In particolare, il cons. Nardin ha detto che se un aiuto deve essere dato, anzichè direttamente agli imprenditori, questo aiuto dovrebbe essere corrisposto ai Comuni, i quali dovrebbero provvedere in proprio alla costruzione dei magazzini e delle attrezzature, per poi concederle in affitto ai grossisti o agli interessati. Il ragionamento potrebbe anche filare, se fossimo di fronte a una categoria omogenea, con caratteristiche identiche o simili fra azienda e azienda; ma non è così. Anzi è proprio del commercio presentare disparità enormi fra azienda e azienda, perchè ciascuna si specializza in un determinato ramo. Se un determinato locale può essere idoneo a un magazzino per il grossista di alimentari, lo stesso magazzino può non esserlo, anzi non lo è certamente neanche per un altro grossista in alimentari che sia andato, ad esempio, specializzandosi nel settore degli oli; e non parliamo delle diversità fra i depositi di alimentari e elettrodomestici o altri generi. Non sono concepibili, in questo settore, strutture comuni, poichè ogni impianto deve essere dimensionato e adattato alle specifiche necessità delle aziende cui deve servire. Bisogna anche tener presente l'orientamento dei criteri più aggiornati verso criteri di produttività sempre maggiori, la necessità di giungere alla riduzione dei costi, usando magari anche attrezzature meccaniche che possono avere particolari esigenze di spazio e che potrebbero non trovare collocamento in un magazzino precostituito dall'ente pubblico. E' certamente più utile, in questa materia, dare la più assoluta libertà agli operatori per la costruzione dei loro magazzini, senza, fra l'altro, addossare all'ente pubblico, gli oneri della costruzione e della successiva manutenzione. Per la seconda parte dell'intervento del collega Nardin, su quanto è affermato nella

relazione circa la funzione dei commercianti all'ingrosso, io devo ricordare che è necessario un anello che saldi il produttore al dettagliante e al consumatore, è indispensabile una organizzazione intermedia fra consumo e produzione. Sarebbe possibile il salto dalla produzione al consumo, evitando il grossista, soltanto nel caso che la produzione venisse da alcune grandi industrie, in grado di affiancare al loro apparato produttivo, anche una organizzazione commerciale che raggiunga il dettaglio. Ma noi sappiamo bene che la nostra attività produttiva si articola anche su piccole e medie aziende, in gran numero, giunge perfino ad aziende che hanno carattere artigiano o poco più e che, certamente, non sono in grado di darsi una organizzazione commerciale propria, un proprio organismo di vendita: per questo settore, vastissimo, della produzione, è sempre indispensabile la presenza di quell'anello di congiunzione che è dato dal grossista. Noi vediamo che le grandi industrie produttive degli alimentari, dei tessuti, degli elettrodomestici, hanno proprie, grandi organizzazioni che giungono talora direttamente al consumatore.

Ma se vogliamo difendere anche i consumatori, non possiamo costringerli soltanto a consumare i prodotti standardizzati della grande industria, dobbiamo favorire anche la produttività della piccola e media industria. C'è anche un altro fatto, che ho ricordato nella mia relazione: l'entrata in vigore del Mercato Comune Europeo che renderà possibile la introduzione sul nostro mercato anche della produzione di altri paesi della Comunità. Ora, non è pensabile che i produttori d'oltre confine, possano istituire fra noi proprie organizzazioni di vendita al dettagliante; e dovranno anch'essi appoggiarsi ai grossisti, senza dei quali gran parte della nostra popolazione rimarrebbe privata della possibilità di acquistare determinati

prodotti, che ha diritto di avere, così come hanno diritto di tenerli in negozio anche i piccoli dettaglianti. Io posso anche condividere il parere di Nardin circa determinati episodi che riguardano i grossisti: purtroppo c'è sempre stato chi ha cercato di trarre profitto dalle situazioni contingenti, ma non vorrei, come lui, generalizzare e affermare che episodi isolati possano costituire la regola, traendo da ciò un giudizio totalmente negativo su una categoria e su un settore, che sono fondamentali — e non mi scandalizzo della parola che è stata usata nella relazione — proprio perchè quella qualifica data al grossista, collima col nostro giudizio di indispensabilità del commerciante all'ingrosso, nella nostra situazione attuale. Non è detto che non si possa, in futuro, arrivare a una diminuzione delle aziende di commercio all'ingrosso: ed anzi, il nostro disegno di legge, mi pare incoraggi proprio questa possibilità facilitando una concentrazione degli esercizi stessi su un piano più moderno. Non posso, quindi condividere il giudizio negativo che Nardin ha dato del nostro provvedimento; alla luce della odierna situazione, il commercio all'ingrosso deve ancora essere oggetto di positiva considerazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Non ripeterò quanto già ho detto: rimango della mia opinione, caro Segnana, rimango del mio punto di vista.

Il mio, del resto, non era un giudizio tecnico, ma un giudizio politico e come tale va criticato. Per quanto riguarda il sistema della assegnazione dei contributi ai Comuni o a consorzi di Comuni, anzichè agli operatori direttamen-

te, le difficoltà che sono state prospettate dal collega Segnana mi sembrano facilmente superabili. Bisogna anzitutto stabilire che l'iniziativa può, allo stato attuale dei fatti, interessare soltanto alcuni comuni, i più grossi, forse cinque, sei nella regione Trentino - Alto Adige, che hanno problemi di ubicazione di questi magazzini. Si tratta di pochi centri, per ora e per un periodo abbastanza lungo di tempo, come Trento o Bolzano, che già hanno un loro piano regolatore. Facciamo l'ipotesi che i comuni di Trento o Bolzano intraprendano questa iniziativa, ottengano i contributi della Regione ed allestiscano una zona commerciale; non è che il Comune vada a costruire tutti gli impianti.

In questo caso sarebbe valida l'ipotesi di Segnana, e questi impianti potrebbero risultare inadatti. Ma non è così: il Comune predisporre l'area, poi prende contatto con gli interessati, o bandisce un concorso, oppure apre la possibilità di presentare domande per l'allestimento di questo o di quell'impianto: ci saranno le ditte che verranno, esporranno i loro progetti, i loro bisogni: e sulla base di queste indicazioni, il Comune procederà alla realizzazione delle attrezzature e degli stabili. Poi li concederà in affitto al richiedente. Un poco come si è fatto per le zone industriali: la Regione ha dato i contributi, i comuni hanno provveduto all'allestimento delle aree; non potevano evidentemente costruire anche gli stabilimenti e lo hanno lasciato fare agli imprenditori privati, ma nel campo commerciale dovrebbero invece conservare la proprietà degli impianti; i comuni avrebbero così a disposizione uno strumento di eccezionale importanza per favorire la creazione di nuove strutture mercantili, per stimolare le iniziative associate dei produttori e dei dettaglianti. Pensiamoci bene: il caso si prospetta per pochi

Comuni; spendiamo quattrocento milioni, se non sbaglio e se la Regione studia, in accordo coi Comuni, un piano per le zone da attrezzarsi in senso commerciale, in pochi anni potremo veramente avere almeno nei centri maggiori della Regione delle adeguate attrezzature, sotto il controllo dell'ente pubblico; cosa che oggi non è. In questo senso, quella che ho proposto mi pare una utile e semplice iniziativa. In questa maniera noi stimoleremmo forme comunitarie di produzione, soprattutto potremmo utilmente limitare la preponderanza attuale dei grossisti, superare quelle difficoltà che sono state accennate anche dal collega Segnana. Che cosa c'è di speciale in queste mie proposte? Non lo vedo proprio. Si tratta di una scelta da farsi: abbandonare il controllo dell'iniziativa privata e imporre quello dell'ente pubblico su un vitale settore, accentuando, per l'ente, la sua funzione anche nel campo delle attività commerciali. Naturalmente mi convinco perfettamente di non essere in troppo buona compagnia.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 1? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Non per fare un dialogo con il cons. Nardin, ma per sottolineare alcuni aspetti negativi della sua impostazione, soprattutto quello che riguarda il problema di non addossare ai comuni altri oneri; pensiamo, ad esempio, cosa significa per i comuni, l'applicazione della legge regionale n. 17, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche. Vorrei anche far notare come la proprietà dell'immobile costituisca per l'azienda una garanzia ai fini dell'accensione di mutui presso gli Istituti di Credito. Il togliere quindi alle aziende questa proprietà, mi sembra una cosa pericolosa che non deve essere comunque sottovalutata.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 2

(nel testo della Commissione)

I benefici di cui alla presente legge si applicano inoltre alle imprese che esercitano l'attività commerciale al dettaglio da più di cinque anni e che in numero non inferiore a tre intendono fondersi in un'unica impresa sotto forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata.

La Giunta propone il seguente emendamento sostitutivo:

« I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività commerciale da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscano in consorzi o società per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorziati o dei soci ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Vorrei chiedere alla Giunta di dare informazioni del perchè ha presentato questo emendamento; ciò per il motivo che se essa si è messa, come sembra, su una certa strada, bisogna mutare tutta la legge.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Il testo proposto dalla Giunta ed elaborato successivamente dalla commissione presentava una certa disorganicità; era necessario di conseguenza coordinarlo meglio, anche al fine di invogliare le piccole imprese

commerciali alla fusione e quindi giungere alla riduzione delle unità commerciali che si dedicano all'attività distributiva nella nostra regione.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 2 nel nuovo testo elaborato dalla Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 3

(nel testo della Commissione)

Per godere delle agevolazioni creditizie di cui alla presente legge i fabbricati devono essere costruiti nelle zone destinate a centri commerciali, ove previste dai piani regolatori, o nei programmi di fabbricazione od in apposite deliberazioni del Consiglio comunale.

L'accertamento di tali condizioni viene effettuato in base a dichiarazioni da rilasciarsi dal Sindaco competente. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende che unitamente al commercio all'ingrosso provvedano ad operazioni di trasformazione di prodotti o sottoprodotti agricoli, che formano l'oggetto della loro attività commerciale.

E' posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 4

I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso regionale.

La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca del concorso regionale. Se durante la durata di ammortamento del prestito i fabbricati ven-

gono affittati o ceduti a terzi, indipendentemente dall'azienda, le agevolazioni creditizie sono revocate. Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e della effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 9.

In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

E' posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 5

Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso da parte della Regione, è stabilito nell'importo complessivo di lire 300 milioni, anche nel caso che il beneficiario sia un Consorzio risultante dalla fusione di più imprese.

C'è un emendamento della Giunta che propone di portare la cifra da 300 milioni a 70 milioni e di cancellare le parole seguenti. Aggiungere poi il seguente comma:

Nel caso che il beneficiario sia una società, risultante dalla fusione di più imprese anche individuali, tale limite è riferito ad ogni impresa purchè il prestito non superi la misura massima complessiva di lire 300 milioni.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, è questo un altro di quegli articoli che riguar-

dano il credito e le dico francamente che sono veramente impaurito dalla lunga serie di disegni di legge che qui si sfornano e che non tengono conto della realtà creditizia esistente nella nostra Regione. Questo emendamento all'art. 5 conferma esattamente quella mia domanda all'emendamento precedente. Quando ho sentito leggere da lei che i 300 milioni venivano ridotti a 70, pensavo che la Giunta si fosse resa conto della situazione del nostro credito; però avevo subito pronta l'obiezione: che cosa intendete fare con 70 milioni? Niente, evidentemente. Ora il secondo comma che qui si aggiunge, ritorna a parlare del limite di 300 milioni. Io vi domando, signori della Giunta: avete fatto un piccolo calcolo, avete fatto la somma di tutti i miliardi occorrenti per rendere operanti tutte le leggi che abbiamo sfornato in questi giorni? Ma — e mi scusi Assessore, non voglio assolutamente riferirmi a lei — stiamo incominciando il periodo elettorale qui, in cui si comincia a dire che la Giunta regionale ha fatto questo per questa categoria, quest'altro per quest'altra categoria, o non vogliamo fare qualcosa di veramente utile e produttivo per la nostra economia? Se volevamo fare una cosa seria avremmo dovuto fare queste leggi dopo la discussione del bilancio. Ma dove andate a prendere tutti questi miliardi? Ma, scusatemi, dobbiamo avere il senso dei limiti del credito nella nostra regione, nel momento in cui si è parlato qui di correre ai ripari aumentando il fondo di dotazione del Medio-credito, aumento che sappiamo benissimo sarà di ben poco aiuto. Dico la verità che non riesco più a seguire il modo con cui si sfornano questi disegni di legge. Non vorrei veramente che nei confronti dell'opinione pubblica varassimo delle leggi che promettono interventi per mutui che non possono essere accesi, perchè gli Istituti di credito non hanno la possibilità

di concedere questi mutui. Abbiamo letto che l'Istituto per il Credito alle opere pubbliche ha emesso in questi giorni, obbligazioni per 20 miliardi a un tasso di interesse tale che non so quanti risparmiatori acquisteranno queste obbligazioni, che dovranno perciò essere assorbite dagli Istituti di credito. Ma come potranno allora questi Istituti sostenere ulteriori oneri? Si dice che il Presidente della Repubblica ha ottenuto durante il suo recente viaggio all'estero, dei prestiti di denaro; ma a poco serviranno anche questi prestiti se, ad esempio, si procederà al conglobamento dello stipendio dei dipendenti statali che comporterà un maggior onere per il bilancio dello Stato di 450 miliardi. Io sono veramente preoccupato per le speranze che accendiamo nel pubblico, nel poter ricorrere al credito, mentre non esiste concretamente questa possibilità.

Ma allora dobbiamo essere noi i primi a ridimensionarci, per fare in modo che le nostre leggi non rimangano inapplicate per mancanza di mezzi. E' un problema questo che ho posto già all'Assessore all'industria e che ora ripropongo a lei, signor Assessore, che è anche responsabile del settore del credito. Io desidero che venga a dirci quale è la liquidità giacente presso i nostri istituti di credito.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): L'emendamento all'articolo trova il suo motivo perchè altrimenti il limite massimo di 300 milioni avrebbe dovuto essere interpretato in sede di regolamento. Circa il perchè, questa legge viene in discussione in Consiglio prima del bilancio regionale, lo si trova nel fatto che è necessario istituire il relativo capitolo di spesa nel bilancio stesso. Ringrazio il cons. Corsini della sua precisa-

zione di non voler vedere in questa legge uno strumento per la campagna elettorale, anche perchè darebbe ben pochi risultati. Devo poi dire che io tratto il settore del commercio e non potevo non presentare in Consiglio degli strumenti per la categoria commerciale; al mio Assessorato sono venute pressanti istanze da parte dei commercianti all'ingrosso, per ammodernare e creare nuove strutture in questo settore. Lei, cons. Corsini, mi dice: ma lei è anche l'Assessore al credito. Le dirò che un'indagine sulla liquidità non è facile; tuttavia la sto facendo e mi riprometto di portarla in Consiglio in sede di discussione del bilancio. Peraltro questa mia legge dovrebbe trovare la relativa copertura presso gli Istituti di credito regionali.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente avv. Rosa).

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

E' posto in votazione l'art. 5 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Art. 6

Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 3 per cento, non può superare il periodo di dodici anni e sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito sovvenzionatori.

E' posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nella esecuzione delle opere e nell'acquisto di attrezzature, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessorato regionale, che sovrintende al commercio. Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore alla entità del prestito richiesto, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

E' posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

E' posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 9

Le domande di concorso devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di commercio.

La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa sono determinati con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per la esecuzione dei lavori e la effettuazione degli acquisti un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un anno.

E' posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE:

Art. 10

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 9 è delegato alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

E' stato proposto un emendamento sostitutivo:

« L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 9 è delegato alle Province di Trento e di Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, devono essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate dalla legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono

attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es heißt, die Ausführung der Verwaltungsbefugnisse wird gemäß Art. 9 übertragen. Aber im Art. 7 werden vom Regionalassessorat für Handel noch Verwaltungsbefugnisse ausgeübt, die zur Ausübung der anderen Verwaltungsbefugnisse zusammengehören. Organisch gesehen müßte also die Ausübung der Verwaltungsbefugnisse gemäß Art. 7, 8 und 9, nicht nur gemäß Art. 9, erwähnt werden. Es kann nicht einerseits ein Beitrag durch die Provinzstelle gewährt und andererseits der Voranschlag durch eine Regionalstelle genehmigt werden. Daher müßte der Art. 7 und eventuell auch der Art. 8 erwähnt werden.

(Si è detto che l'esercizio delle funzioni amministrative sarà delegato in base all'art. 9. Nell'art. 7 però l'assessorato regionale al commercio esercita ancora funzioni amministrative che fanno parte integrante dell'esercizio delle altre funzioni.

Organicamente l'esercizio delle funzioni amministrative dovrebbe dunque avvenire se-

condo gli articoli 7, 8 e 9 e non soltanto secondo l'art. 9. Non può essere un ufficio provinciale a concedere un contributo ed un ufficio regionale ad approvare il preventivo: bisognerebbe perciò riferirsi all'art. 7 ed eventualmente anche all'art. 8).

PRESIDENTE: Prego di preparare un emendamento in questo senso.

E' stato presentato un emendamento a firma Benedikter: « aggiungere nel 1° comma all'art. 9 anche l'art. 7 ».

La Giunta è d'accordo? Sì?

Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 10 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

La Giunta propone la soppressione degli artt. 11, 12, 13 e 14, conseguentemente all'approvazione di questo articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

Art. 15

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

A carico dell'esercizio finanziario 1963 lire 10 milioni;

A carico dell'esercizio finanziario 1964 lire 25 milioni.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

lire 10 milioni nell'esercizio finanziario 1963;

lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1974;

lire 25 milioni nell'esercizio finanziario 1965.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vengono disposti non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, si ravvisi la necessità delle spese.

C'è un emendamento sostitutivo proposto dalla Giunta:

« Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di lire 35 milioni.

Le annualità relative vengono iscritte nel bilancio regionale in misura di lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1975.

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vengono disposti non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, si ravvisi la necessità delle spese ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

Dopo la votazione di questa legge, la seduta viene tolta e rinviata alle ore 10 di domani. Domani faremo seduta fino alle ore 13;

nel pomeriggio alle ore 15 si riunirà la commissione finanze.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 26, contrari 4, schede bianche 3.

La legge è approvata. (*)

La seduta è tolta.

(Ore 17.45).

(*) Vedi Appendice a pag. 48



APPENDICE



NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E PROVVEDIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSORZI ANTIGRANDINE.

Art. 1

I proprietari dei terreni coltivati, situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono essere ammessi al consorzio anche gli usufruttuari o conduttori dei fondi, in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumono in proprio gli oneri.

Art. 2

La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni, compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo della superficie totale dei detti terreni, fermo il disposto del capoverso dell'art. 1.

I promotori devono presentare al Sindaco, in carta semplice, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al Sindaco del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni stessi, comunicando nel contempo ai Sindaci dei Comuni cointeressati l'avvenuta presentazione della domanda.

Il Sindaco deve invitare tutti i proprietari, usufruttuari e conduttori dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il Sindaco od il Segretario del Comune.

Art. 3

La proposta di costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'art. 1, cui spetti almeno il cinquantuno per cento della superficie da consorzicare.

Il Sindaco fa pubblicare per trenta giorni all'albo comunale l'elenco dei consorziandi.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro quindici giorni. Trascorso detto termine, il Sindaco invia gli atti all'Assessorato regionale, al quale è affidata la materia dell'agricoltura, che li sottopone alla Giunta regionale.

La Giunta regionale esamina se siano adempiute le condizioni della presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla costituzione del consorzio, determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione alla superficie consorziata, in base a criteri di regressività e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento della presente legge.

Nel caso in cui i terreni, non inclusi all'atto della costituzione del consorzio, siano in posizione tale da trarre giovamento dalla difesa consorziata, al consorzio spetta il diritto di chiedere alla Giunta regionale l'inclusione di detti terreni, anche se situati in comuni limitrofi.

Contro detta richiesta gli interessati possono interporre ricorso entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della richiesta alla Giunta regionale; la richiesta deve essere pubblicata nell'albo comunale competente.

Art. 4

Il decreto del Presidente della Giunta regionale, che approva la costituzione del consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in assemblea generale dal Sindaco, con avviso pubblicato all'albo comunale per almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Il decreto della Giunta regionale è esecutivo.

L'assemblea generale, sotto la presidenza del Sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del consorzio e ad eleggere, a maggioranza di voti, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

In seno al Consiglio di amministrazione, i consiglieri eleggeranno il Presidente e il Vice Presidente.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà della superficie dei terreni consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5

Le spese del consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati, secondo le norme previste dallo statuto, con riferimento alla superficie coltivata e ai prodotti che formano oggetto del rischio.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore ed è versato al consorzio.

Art. 6

Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto, che può essere prorogata.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati, in conformità a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2.

Per la cessazione, che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge per la costituzione del consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicata nell'articolo menzionato.

Art. 7

Il consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazioni).

La difesa contro la grandine ed altre eventuali avversità atmosferiche sarà effettuata con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osservanza delle eventuali norme emanate dai competenti organi regionali o dalla Federazione di consorzi di cui al successivo art. 8.

Art. 8

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organizzativo e sia tecnico, i consorzi possono raggrupparsi in Federazioni provinciali di consorzi. Nel Consiglio di amministrazione di queste ultime ogni consorzio è rappresentato pariteticamente. Fra i componenti del Consiglio vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e tutte le altre cariche sociali.

Art. 9

I consorzi costituiti e funzionanti di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alle disposizioni della stessa.

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei consorzi previsti dalla presente legge un contributo del cinquanta per cento delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro la grandine.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo del cinquanta per cento delle spese necessarie per il funzionamento delle Federazioni provinciali.

Art. 11

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 4, 8 e 10 della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 12

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 la spesa di lire 20 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE.

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, contributi sul prezzo d'acquisto di macchine agricole, nelle misure e con le modalità indicate nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni così ripartita:
— lire 60 milioni a carico dell'esercizio 1964;
— lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di lire 60 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede per lire 30 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' DI TERRENI DESTINATI A VIVAI FORESTALI.

Articolo unico

I terreni adibiti all'impianto o al mantenimento o necessari all'ampliamento di vivai forestali, attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con R.D. 16.5.1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste demaniali regionali, possono, a norma della legge regionale 17.5.1956, n. 7, essere dichiarati di pubblica utilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LA COSTRUZIONE DI MAGAZZINI COMMERCIALI.

Art. 1

Allo scopo di favorire nel territorio della Regione la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario, e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con istituti di credito convenzionati, per la costruzione di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita all'ingrosso, nonchè i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenute dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura e che intendano costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività commerciale da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscano in consorzi o società per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorziati o dei soci.

Art. 3

Per godere delle agevolazioni creditizie di cui alla presente legge i fabbricati devono essere costruiti nelle zone destinate a centri commerciali, ove previste dai piani regolatori, o nei programmi di fabbricazione od in apposite deliberazioni del Consiglio comunale.

L'accertamento di tali condizioni viene effettuato in base a dichiarazioni da rilasciarsi dal Sindaco competente.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende che unitamente al commercio all'ingrosso provvedano ad operazioni di trasformazione di prodotti o sottoprodotti agricoli, che formano l'oggetto della loro attività commerciale.

Art. 4

I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso regionale.

La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca del concorso regionale.

Se durante il periodo di ammortamento del prestito i fabbricati vengono affittati o ceduti a terzi, indipendentemente dall'azienda, le agevolazioni creditizie sono revocate.

Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e la mancata effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 9.

In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 5

Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo complessivo di Lire 70 milioni.

Nel caso che il beneficiario sia una società, risultante dalla fusione di più imprese anche individuali, tale limite è riferito ad ogni impresa purchè il prestito non superi la misura massima complessiva di Lire 300 milioni.

Art. 6

Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 3 per cento, non può superare il periodo di dodici anni e sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito sovvenzionatori.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nell'esecuzione delle opere e nell'acquisto di attrezzature, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessorato regionale, che sovrintende al commercio. Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effet-

tuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 9

Le domande di concorso devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di commercio.

La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa sono determinati con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per la esecuzione dei lavori e la effettuazione degli acquisti un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un anno.

Art. 10

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 7 e 9 è delegato alle Province di Trento e di Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, devono essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate dalla legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 11

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di Lire 35 milioni.

Le annualità relative vengono iscritte nel bilancio regionale in misura di Lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1975.

Alla copertura dell'onere di Lire 35 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

